

LE VIE DEL DIRITTO

II

Direttori

Mario FIORENTINI
Università degli Studi di Trieste

Maria MICELI
Università degli Studi di Palermo

Comitato redazionale

Anna BELLODI ANSALONI
Università di Bologna

Paola BIANCHI
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Laura D'AMATI
Università degli Studi di Foggia

Maurilio FELICI
Università LUMSA di Palermo

Paolo FERRETTI
Università degli Studi di Trieste

Mario Giuseppe FERRANTE
Università degli Studi di Palermo

Aniello PARMA
Università del Salento

Francesco Maria SILLA
Università degli Studi di Foggia

Simona TAROZZI
Università degli Studi di Bologna

LE VIE DEL DIRITTO

La collana "Le vie del diritto" si propone di presentare al pubblico opere editoriali di carattere pubblicistico e privatistico, con particolare attenzione all'interdisciplinarietà e alla comprensione del fenomeno storico nella sua unitarietà. La metafora delle vie del diritto in alternativa a quella a noi più familiare di fonti del diritto ci induce ad una più articolata riflessione sul rapporto intercorrente tra 'interpretazione' e 'creazione del diritto', tra fenomeni istituzionali e formali che danno vita al diritto e, altri, concreti e fattuali che ne determinano l'effettiva attuazione. Si tratta di cogliere, sul modello delle 'viae iuris constituendae' dei giuristi romani, una visione allargata del fenomeno giuridico, includendo nel suo ambito anche le forme concrete e fattuali di sviluppo dello stesso che sfuggono a una visione solo formalistica e dogmatica, ma si propongono di indagare e cogliere anche le forme storiche attraverso le quali specificamente si manifesta e realizza. Tale concezione sottende anche la centralità dell'interpretazione e del ruolo del giurista, come elemento determinante nella comprensione, creazione e sviluppo del fenomeno giuridico, in connessione alla necessità di una scienza giuridica comune che sostenga l'operato di tutti coloro che vivono concretamente la vita del diritto. Il pluralismo delle forme di produzione e d'interpretazione del diritto, che ne determina la ricchezza inesauribile, va sostenuto dal rigore della scienza, che ne garantisce l'universalità e la certezza.

Opera sottoposta a doppia *blind-peer-review*.

Paola Bianchi

**Effetti del passaggio del tempo
nelle leggi imperiali e nella prassi
da Costantino a Giustiniano**

Evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1241-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2018

Parte I L'evasione fiscale nella tarda antichità e l'imposizione del possesso

- 13 *Introduzione*
- 17 **Capitolo I**
Premessa. L'abbandono delle terre nelle costituzioni dei Codici
- 21 **Capitolo II**
Le costituzioni del Codice Teodosiano e del Codice giustiniano sull'imposizione della coltivazione ai proprietari e sugli agri deserti
- 2.1. Le costituzioni nei titoli 11 e 15 del libro quinto del Codice Teodosiano (ed. Mommsen), 21 – 2.2. Le costituzioni del Codice Teodosiano sugli *agri deserti* non comprese nei titoli 11 e 15 del libro quinto, 41 – 2.3. Le costituzioni nel titolo 59 del libro undicesimo del Codice giustiniano, 50 – 2.4. Altre costituzioni del Codice di Giustiniano sugli *agri deserti* non comprese nel titolo 59 del libro undicesimo, 60.
- 67 **Capitolo III**
Prime conclusioni. I problemi della terra tra legislazione e prassi
- 73 **Capitolo IV**
Incidenza della legislazione finanziaria sulla prassi. P. Col. VII, 175
- 4.1. La ricostruzione filologica del papiro, 75 – 4.2. Il processo del 339 ad Arsinoe. Antecedenti e *petitum*, 78 – 4.3. L'identificazione delle parti in causa e la ricostruzione del caso processuale nella storiografia. Divergenze tra storici e giuristi, 83 – 4.4. Lo svolgimento del processo, 86 – 4.5. La legge costantiniana richiamata nel processo. Considerazioni sul rapporto

tra il *petitum* e la citazione del termine di quaranta anni. Il termine di quaranta anni come rimedio di imposizione del possesso, 91.

- 103 Capitolo V
Il lemma praescriptio nel verbale del processo e il possesso quarantennale costantiniano
- 107 Capitolo VI
Il trascorrere del tempo nell'ambito delle causae liberales
- 117 Capitolo VII
Il termine di quaranta anni in due leggi di Anastasio
- 121 Capitolo VIII
Prime considerazioni conclusive

Parte II

L'impiego del lungo tempo contro l'inerzia dei creditori

- 131 *Premessa*
- 133 Capitolo I
I codici del 1865 e del 1942. Echi storici per la storiografia romanistica
- 137 Capitolo II
La cd. "prescrizione delle azioni". Concetto e ragioni dell'introduzione
- 143 Capitolo III
I figli di Costantino e la praescriptio quadraginta annorum. Una consultatio ante sententiam

3.1. Il problema testuale del binomio *leges ac iura* nella costituzione, 147 – 3.2. La costituzione nella visuale romanistica: la *praescriptio* e la *vetustas*, 150 – 3.3. Espressioni assimilabili a *vetustas* nel significato di "lunga durata": esempi, 158 – 3.4. L'*actio pecuniae postulatae*, il rapporto tra creditore e debitore e gli *instrumenta creditoris*, 163 – 3.5. Il richiamo di CTh. 4.11.2 alla normativa precedente, 170 – 3.6. I problemi posti dall'*Interpretatio* CTh. 4.11.2., 184.

- 187 Capitolo IV
Il superamento delle disposizioni particolari. Il V secolo. Verso la riforma di Teodosio II
- 195 Capitolo V
La legge di Teodosio II sugli effetti del termine di trent'anni sulle actiones
- 205 Capitolo VI
La recezione giustiniana delle norme sul tempo
- 225 Appendice
Testimonianze del termine di trenta e quaranta anni: Liber Iudiciorum, Cod. Vat. Lat. 520, Placito di Marturi
Il *Liber iudiciorum*, 225 – *Cod. Vat. Lat. 520*, 226 – Placito di Marturi, 227.
- 233 Conclusioni
- 241 *Indice delle fonti*
- 249 *Bibliografia*

PARTE I

L'EVASIONE FISCALE
NELLA TARDA ANTICHITÀ
E L'IMPOSIZIONE DEL POSSESSO

Introduzione

Come incisivamente espresso da Santo Mazzarino « la storia dell'impero romano, soprattutto nel basso impero, è anche la storia tributaria di esso » e « mai come in questo periodo le difficoltà economiche hanno posto il problema tributario al centro della vita statale »¹.

Che l'aspetto tributario rappresenti uno dei temi centrali della storia del tardo antico è ben indicato dagli innumerevoli contributi e studi dedicati espressamente a questo tema². Meno presenti invece sono le analisi dell'aspetto fiscale connesse ad alcuni istituti tipici del periodo storico considerato come, ad es., l'istituto della cd. *praescriptio longissimi temporis*. Tale rimedio processuale, fatto risalire a Costantino, rappresenta in genere il tassello meno indagato negli studi sul tema delle *praescriptiones* e, in particolare, negli studi sull'evoluzione della *praescriptio*, dall'esperienza cd. classica a quella giustiniana. Il profilo fiscale, anche come mero sottofondo dell'istituto, è inoltre pressoché ignorato dalla dottrina, se non fosse per quelle felici e dotte intuizioni di Maestri come Vincenzo Aran-

1. S. MAZZARINO, *L'Impero romano*, II, Roma-Bari 1996, 652.

2. La bibliografia sul tema è sterminata. Per degli esempi sul profilo fiscale cfr. S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo Senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990, 17 s. e 229 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Le "colonat du Bas Empire": un mythe historiographique?* in *Opus* I, 2, 1982, 351 ss.; ID., *"Colonato del Basso Impero": la resistenza del mito*, in *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, (a cura di E. Lo Cascio), Roma 1997, 75 ss.; G. GERA – S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, 1984; F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli "Hermeneuta" di Sponheim*, in *AARC XIII Convegno internazionale in onore di André Chastagnol*, Napoli 2001, 333 ss.; il volume degli *AARC XII, Convegno Internazionale in onore di Manlio Sargenti, Finanza e attività bancaria tra pubblico e privato nella tarda antichità. Definizioni, normazione, prassi*, Napoli 1998; S. COSTANZA, *Aspetti e problemi della fiscalità nel tardo impero romano. Normativa imperiale fonti pagane e fonti cristiane a confronto*, Caltanissetta 2005; L. DE SALVO, *Economia e fisco nell'Italia tardo-antica*, in *AA.VV., Restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità, Storia della società italiana* 4, Milano 1998, 59 ss.; D. FORABOSCHI, *Moneta e inflazione nel tardo-antico*, in *Restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità*, Milano 1998, 105 ss.

gio–Ruiz e Dieter Nörr, che hanno dedicato ad esso osservazioni ed analisi, basi preziose per gli studi attuali³.

L'interesse per l'istituto costantiniano nasce innanzitutto nell'ambito delle mie ricerche sulla tarda antichità, legate alle problematiche classificatorie delle fonti (in particolare al binomio *iura et leges*). In tale contesto ho analizzato una costituzione del Codice Teodosiano, CTh. 4.II.2, che rappresenta anche una delle esigue testimonianze legislative che si occupano di esso⁴. Dopo aver studiato il binomio *iura–leges* presente in suddetta costituzione, aver affrontato la ricostruzione filologica del testo e la storia del suo manoscritto, aver verificato e rivisto la tradizione del documento papiraceo (P. Col. VII, 175) contenente parte della legge di Costantino sul possesso di quaranta anni, intendo mettere a punto le conclusioni del lavoro svolto e procedere ulteriormente all'analisi della c.d. *praescriptio longissimi temporis* nel contesto storico che la vide operativa.

Il particolare interesse che nutro per questo istituto è imputabile però anche al fatto che, dagli studi fino ad ora condotti, ho ricavato un'impressione generale sullo scopo del rimedio costantiniano, molto lontano dal concetto istituzionale che tutti conosciamo. Avendo constatato come i problemi fiscali tipici di quell'epoca, costituendo un elemento di viva preoccupazione per gli imperatori, avessero indotto una particolare attenzione a mantenere forte il potere centrale, mi sono chiesta se l'introduzione di tale mezzo processuale fosse scaturita proprio da esigenze contingenti legate ai problemi finanziari di quel periodo storico.

Tali problemi ed esigenze fiscali, in effetti, vennero ad intrecciarsi con la disciplina del tempo lungo (quaranta anni), come lo stesso papiro, P. Col. VII, 175, potrà mostrare attraverso un'attenta analisi.

3. Cfr. V. ARANGIO–RUIZ, *Parerga 9. Il papiro della "longissimi temporis praescriptio"* in Atti Acc. Pont., 20, Napoli 1942, 311 ss., ora in *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, L. Bove (a cura di), 218 ss.; in particolare D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio*, cit., 78 nt. 24, intravedeva la possibilità – sebbene la *praescriptio longissimi temporis Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln u. Opladen 1969, esulasse dalla sua approfondita indagine sull'origine della *praescriptio longi temporis*, che il "steuerechtliche Aspekt" potesse essere elemento fondante anche per il quarto secolo (si riferiva a P. Col. VII 175) e quindi anche per la *praescriptio longissimi temporis*.

4. P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007.

Altro interesse che ha suscitato in me il termine di quaranta anni è il suo inserimento nel tema della cd. prescrizione delle azioni, ad opera della dottrina pressoché unanime. In sostanza esso viene valutato dalla dottrina, come la *praescriptio longi temporis*, il precedente storico dell'attuale istituto della prescrizione disciplinato dal codice civile (anche se l'istituto moderno si riferisce esplicitamente ai diritti)⁵.

Affermare che la cd. *praescriptio longissimi temporis* raffigura già nell'esperienza costantiniana una forma di prescrizione delle azioni forza, a mio avviso, il contenuto delle fonti, conferendo un valore eccessivo a quello che sembra essere stato un semplice *escamotage* nella politica finanziaria dell'epoca. Da tale *escamotage*, nel tempo, si è poi senz'altro avviata un'evoluzione ed un processo di costruzione di istituti che analizzerò nella seconda parte di questo lavoro.

Ricordo come gli studi romanistici su questo argomento abbiano portato a risultati importanti; basti citare le fondamentali analisi di Partsch, Arangio-Ruiz, Amelotti, Levy e Nörr⁶ ai quali non hanno però fatto seguito ulteriori approfondite indagini. In tempi abbastanza recenti il termine di quaranta anni è stato però nuovamente oggetto di analisi sotto il profilo generale del rapporto tra il tempo e il diritto⁷. Ma i risultati, a mio parere, sono sostanzialmente fermi agli studi di Amelotti e Nörr.

In questo lavoro la mia attenzione è circoscritta, incentrandosi solo sugli aspetti del termine quarantennale che, forse, anche a causa di una sua minore incidenza temporale, sono stati studiati marginalmente, e partirò dai primi risultati a cui ero pervenuta nell'ambito delle mie ricerche cercando di sviluppare le ipotesi ivi tracciate o accennate.

Trattando questo tema mi soffermerò sul rapporto del termine di quaranta anni con le situazioni di appartenenza e cioè di possesso, proprietà, enfiteusi, colonato ed anche con il tema dello *status*

5. Art. 2934 c.c. '42 Estinzione dei diritti: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Esiste un'ampia panoramica di opinioni sul tema, per lo più incentrate sulla difesa o sulla critica della definizione legislativa dell'istituto.

6. Cfr. J. PARTSCH, *Die longi temporis praescriptio*, Lipsia 1906; V. ARANGIO-RUIZ, *Parerga* 9. *Il papiro della "longissimi temporis praescriptio"*, cit.; M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, Philadelphia 1951; D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio*, cit.

7. E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome. L'approche du droit privé*, Paris 2006.

libertatis in cui il termine quarantennale esplicò i suoi effetti giuridici. Perciò, prima di occuparmi di esso nella sua applicazione originaria, tramandata dalla fonte papirologica, intendo verificare lo stato delle terre sotto il profilo delle conseguenze delle imposizioni fiscali.

Nella seconda parte del lavoro mi occuperò del rapporto tra la *praescriptio quadraginta annorum* e le situazioni giuridiche obbligatorie, con le connesse azioni *in personam* e l'influenza del tempo su di esse, e quindi con i problemi posti dalle costituzioni emanate su questo tema dai Costantinidi o da Teodosio II.